

<b>COMUNICATO UFFICIALE</b> Protocollo n° 3136 del 3 ottobre 2018	NUMERO: 26 ANNO SPORTIVO: 2018/2019
PROPONENTE	CORTE FEDERALE DI APPELLO
FINALITA' ISTITUZIONALE	
DESTINATARI	ORGANI CENTRALI E PERIFERICI
OGGETTO	<b>MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE N°1-2018 ADOTTATA DALLA CORTE FEDERALE DI APPELLO IN DATA 18.09.2018</b>
ABSTRACT	Motivazioni della Corte Federale di Appello in merito all'istanza di reclamo presentato dal tesserato Sig. Francesco Ferrero avverso il provvedimento adottato dal Tribunale Federale, di cui al Comunicato Ufficiale n°189 datato 27 luglio 2018.
ALLEGATI	N°1
RIFERIMENTI NORMATIVI	
PER CHIARIMENTI SUL DOCUMENTO	Segreteria Corte Federale di Appello- Sig.ra Stefania Contardi 06/83751109
REFERENTE PER IL CONSIGLIO FEDERALE	Segretario Generale - Francesca Vici



## MOTIVAZIONI DECISIONE N°1/2018 CORTE FEDERALE DI APPELLO

La Corte Federale di Appello presso la F.I.H. composta dai Sigg.ri:

**Avv. Enrico Zorzi** (Presidente)  
**Avv. Roberto Catucci** (componente effettivo)  
**Avv. Maria Grazia Martinelli** (componente effettivo)  
**Avv. Achille Reali** (componente effettivo)  
**Avv. Ersilia Sibilio** (componente effettivo)

deposita le motivazioni della decisione n°1 del 18 settembre 2018.

### Svolgimento del giudizio

Con decisione adottata dal Tribunale Federale n°2/2018 del 23 luglio 2018 e pubblicata in data 27 luglio 2018 sul sito federale a mezzo del Comunicato Ufficiale n°189 Prot. n°2316 relativa al Procedimento n°3/FIH/2018 veniva inflitta al tesserato Sig. Francesco Ferrero la seguente sanzione:

*“ai sensi dell’art. 57, ultimo comma, RdG FIH 2017, nonché dell’art. 38 lett. a), RdG FIH 2017, alla sanzione della sospensione da qualsivoglia attività federale per mesi 4 (quattro), nonché, ai sensi dell’art. 58 RdG FIH 2017, nonché ai sensi dell’art. 38 lett. a) RdG FIH 2017, alla sanzione della sospensione da qualsivoglia attività federale per mesi 12 (dodici), il tutto quindi, per complessivi mesi 16 (sedici) di sospensione da qualsivoglia attività federale”.*

Avverso detto provvedimento ha presentato reclamo in data 11.08.2018 alle ore 16.07 il tesserato Sig. Francesco Ferrero, nato ad Ovada (AL) il 14.09.1946, rappresentato e difeso, giusta delega in calce al reclamo, dall’Avv. Elisa Brigandì unitamente all’Avv. Stella Frascà, entrambe del Foro di Genova, ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima in Genova, Via Palestro 3/2, con le seguenti istanze:

- riformare la sentenza impugnata ed escludere qualsivoglia responsabilità;
- in subordine escludere l’applicazione dell’aggravante contestata e in ogni caso ridurre la sanzione.

Con ordinanza del 4.09.2018 la Corte Federale di Appello fissava l’udienza per il giorno 18.09.2018, mandando alla segreteria le comunicazioni nonché alla Procura Federale FIH.

La Corte, pertanto, all’esito dell’udienza e sentite le parti che discutevano il reclamo, si riuniva in camera di consiglio nella giornata del 18 settembre 2018 a seguito della quale dava lettura del relativo dispositivo come pubblicato in pari data riservandosi il deposito delle motivazioni alla data della successiva riunione già fissata al 2 ottobre 2018.

Deposita le motivazioni della decisione n°1 anno sportivo 2018/2019.

## Motivi della decisione

Il reclamo del sig. Francesco Ferrero è parzialmente fondato, per cui merita accoglimento nei termini e per i motivi di seguito indicati.

Questa Corte, prima di esaminare il merito della questione, ritiene di dover affrontare il tema del concorso di infrazioni e del cumulo delle sanzioni, stante la doppia condanna contenuta nella decisione di primo grado nei confronti del sig. Ferrero.

Con la decisione del Tribunale impugnata con reclamo dal sig. Ferrero, si è ritenuto sussistente il concorso di più infrazioni determinate da un'unica condotta.

Alla condanna per l'infrazione specifica disciplinata nell'art. 58 R.d.G., si è così accompagnata quella per l'infrazione di cui all'art. 57 R.d.G., norma ormai pacificamente ritenuta come residuale, applicabile allorquando, di fronte ad un comportamento sleale e/o scorretto da parte di un tesserato, non riconducibile ad un'ipotesi specifica di infrazione, lo si ritenga comunque punibile in relazione al fatto contestato, appunto perché contrario agli interessi generali tutelati dall'ordinamento sportivo quindi meritevole di sanzione (*cf.* Collegio di Garanzia dello Sport, II sezione, Decisione n° 49/2016).

Proprio perché il Tribunale ha ritenuto sussistente la fattispecie di cui all'art. 58, in quanto riconducibile al comportamento posto in essere dal Ferrero, non avrebbe, poi, dovuto applicare anche la sanzione prevista dall'art. 57 ultimo comma, proprio perché l'atteggiamento punito dalla norma di cui all'art. 58 è già di per sé sleale e scorretto verso la Federazione sportiva.

Del pari, la somma aritmetica delle sanzioni per le due infrazioni, che peraltro si è ora visto, nel caso di specie non possono concorrere, non può essere ritenuta corretta perché effettuata in violazione della norma di cui all'art. 44 R.d.G. che prevede appunto un aumento della sanzione prevista per il fatto più grave anziché la somma aritmetica delle due sanzioni.

Fatta tale premessa ed entrando nel merito della questione, va ancora preliminarmente evidenziato che i fatti posti a fondamento del deferimento sono pacifici tra le parti, anche per espressa ammissione dello stesso Sig. Ferrero, essendo indiscusso che la provenienza della lettera, da cui si è pervenuti alle accuse nei confronti del sig. Ferrero, è da attribuire al medesimo.

Così come è pacifico ed evidente, dallo stesso tenore della lettera, indirizzata alla signora Stefania Spagnulo, che l'intento dell'autore sia stato quello di effettuare uno scherzo alla destinataria, agevolmente riconoscibile come tale.

Sebbene infatti nella lettera figurino apparentemente come mittente il Procuratore Federale, sia dal tenore della stessa, con frasi non attribuibili alla figura del Procuratore, sia dalla firma stessa "*Francesco Ferrero, il Procuratore Federale*", di certo lo scritto non era formato in maniera tale da indurre in inganno chicchessia e tantomeno persone frequentanti l'ambiente della Federhockey o aventi un ruolo nella stessa Federazione.

È evidente quindi che anche qualora si voglia intendere lo scritto come una falsificazione, certamente il fatto rientra in quella categoria che comunemente viene classificata come falso "grossolano", non idonea a trarre in inganno, nonché, riguardo la condotta dell'agente, nella categoria delle *actiones ioci causa*, come tali non punibili, stante l'intenzione non particolarmente offensiva.

D'altro canto, va ancora rilevato che la carta e la busta intestate alla Federazione ed utilizzate dal sig. Ferrero per effettuare lo scherzo, non possono in alcuna maniera esser considerate documenti o atti ufficiali della Federazione che, secondo la previsione di cui all'art. 58 del R.d.G., ove sottratti, distratti o carpiti, possono integrare la fattispecie illecita dal medesimo articolo sanzionata.

La dizione documento o atto ufficiale della Federazione è infatti incompatibile con una semplice busta ed una carta non compilata, sebbene intestate alla medesima Federazione, non potendo costituire le stesse né un documento, né un atto (tantomeno ufficiale) proprio perché di per sé prive di contenuto e di sottoscrizione.

Né è sostenibile la sussistenza di una falsificazione, proprio in ragione di quanto sopra esposto, in merito alle categorie del falso grossolano e dell'azione *ioci causa*.

L'applicabilità della sanzione di cui all'art. 58 deve pertanto essere esclusa nel caso di specie, sia per la mancanza dei presupposti oggettivi dell'illecito sia per mancanza del presupposto soggettivo, della condotta dell'agente determinata dall'intento di mettere in atto un gioco, uno scherzo, sia pure di cattivo gusto e dal tenore piuttosto volgare.

Tale lettera, comunque, seppur redatta per scherzare con la signora Spagnulo e magari dividerne i pensieri, di una Federazione ostile e di una giustizia federale da denigrare, ha però un contenuto che connota una condotta lesiva degli interessi e dell'onore della Federazione siccome protetti nella norma di cui all'art. 57 R.d.G.

Il comportamento del Ferrero, infatti, integra certamente una condotta sleale nei confronti di organi della Federazione quali quelli di giustizia che, invece, dovrebbero godere del massimo rispetto da parte di tutti i tesserati e particolarmente da parte di persone che coprono od hanno ricoperto ruoli importanti all'interno della Federazione medesima.

Il Ferrero in passato è stato, infatti, consigliere federale ed usare espressioni di quel tipo come quelle menzionate nella lettera indirizzata alla signora Spagnulo, certamente dimostrano la slealtà del primo nei confronti della Federazione stessa.

A rendere ancor più grave il comportamento del prevenuto è la circostanza che proprio grazie al fatto di aver ricoperto il ruolo di consigliere federale, il medesimo è venuto in possesso di busta e carta intestata della federazione (dallo stesso definite non più utilizzate dalla Federazione e quindi molto probabilmente utilizzate al tempo in cui ricopriva la carica), che anziché restituire, ha pensato bene di usare per un fine distorto e scorretto nei confronti della Federazione stessa.

L'elevato grado di slealtà nella condotta tenuta dal Ferrero, determinato dall'offensività delle parole riportate nei confronti degli organi di giustizia della Federazione, nonché la circostanza che lo stesso abbia utilizzato a tal fine materiale di cui era in possesso in virtù della carica ricoperta in passato nella Federazione, fanno ritenere congrua la sanzione massima prevista dalla norma di cui all'art. 57 ultimo comma R.d.G.

Viceversa non può ritenersi applicabile l'aggravante contestata, di cui all'art. 38 lett. a) del R.d.G., quanto all'art. 58 perché ovviamente non ritenuto responsabile il Ferrero del relativo illecito, quanto alla condotta sanzionata all'art. 57 R.d.G. invece, perché la nozione di motivi abietti o futili, siccome elaborata dalla giurisprudenza (il cui orientamento sottintende la necessaria sussistenza di una notevole sproporzionalità tra la levità e banalità della causa in relazione alla gravità del fatto), è totalmente estranea al caso di specie.

Pur ritenendo particolarmente volgare lo scritto, assolutamente squalificante il personaggio, non può però sussistere la menzionata sproporzionalità tra motivo dell'agente ed offesa. Il reclamo del sig. Francesco Ferrero deve quindi essere parzialmente accolto e la decisione impugnata deve di conseguenza essere riformata, con la restituzione al reclamante del 50% della tassa federale.

**P.Q.M.**

- Visti gli articoli 1, 38, 57 e 58 del Regolamento di Giustizia FIH;
- In riforma della decisione impugnata riconosce la responsabilità disciplinare del Sig. Francesco Ferrero per la sola violazione dell'art. 57 del R.d.G. ed applica allo stesso la sanzione di mesi 3 (tre) di sospensione ritenendo non sussistente l'aggravante contestata.
- Visto l'accoglimento parziale del reclamo dispone l'incameramento del 50% della tassa federale e la restituzione al reclamante del restante 50%.

Così deciso in Roma 2 ottobre 2018

*Il Presidente*  
F.to *Avv. Enrico Zorzi*

*Componenti effettivi*  
F.to *Avv. Roberto Catucci*  
F.to *Avv. Maria Grazia Martinelli*  
F.to *Avv. Achille Reali*  
F.to *Avv. Ersilia Sibilio*

---

Roma, 3 ottobre 2018

Per la pubblicazione

Il Segretario Generale  
Francesca Vici

